



CITTA' DI LEGNAGO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del .

Art. 1 - Istituzione.

1. È istituita, in attuazione dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, la Consulta dell'Economia e del Lavoro (di seguito Consulta).
2. Il presente Regolamento ne disciplina le competenze, la composizione ed il funzionamento.

Art. 2 – Competenze e durata.

1. La Consulta è organismo con funzioni di proposta, consulenza e studio in materia di economia e lavoro, nonché su ogni problematica a queste connessa, non vincolanti per l'Amministrazione comunale.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Consulta si occuperà precipuamente di:
 - a) conoscere e valutare le realtà economiche locali, le situazioni e gli sbocchi occupazionali;
 - b) proporre progetti ed istanze finalizzati al sostegno delle imprese e dell'occupazione;
 - c) proporre progetti ed istanze finalizzati all'innovazione e allo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità delle persone e delle merci e le connessioni di rete;
 - d) proporre progetti ed istanze per favorire l'alfabetizzazione digitale e la diffusione dell'agenda digitale nel mondo dell'impresa e del lavoro;
 - e) favorire il raccordo tra il mondo della scuola e della formazione con quello dell'impresa e del lavoro, promuovendo attività di informazione e orientamento;
 - f) favorire il raccordo tra associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e sociali e cittadinanza attiva tra di loro e con le istituzioni locali;
 - g) promuovere iniziative per favorire la collaborazione tra i comuni della pianura veronese sugli interessi condivisi in tema di sviluppo e occupazione;
 - h) collaborare con l'Amministrazione comunale per favorire il buon funzionamento dell'Ufficio Lavoro.
3. Può proporre al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco le iniziative ritenute opportune.
4. Può assumere ogni iniziativa ritenuta utile al perseguimento delle finalità attribuite alla Consulta dallo Statuto e dal presente Regolamento.
5. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dallo statuto.
6. Ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso.

Art. 3 - Componenti della Consulta.

1. I componenti della Consulta vengono nominati dal Sindaco su indicazione degli enti e delle associazioni, previa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dai seguenti punti:

- a) Un rappresentante per ciascuna delle associazioni delle categorie produttive e dei lavoratori, presenti e operanti sul territorio cittadino, inserite nell'Allegato 1 -Elenco delle associazioni delle categorie produttive e dei lavoratori presenti e operanti sul territorio cittadino-.
 - b) Un rappresentante della Camera di Commercio.
 - c) Un rappresentante dell'Ufficio per l'impiego.
 - d) Un rappresentante dell'ULSS di Legnago.
 - e) Tre esperti, nominati dal Sindaco, con competenze nel mondo della formazione e del lavoro, dei quali uno designato dai gruppi consiliari di minoranza.
2. Sono componenti della Consulta, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore al lavoro e alle attività produttive ed il Consigliere comunale con delega attinente ai temi del lavoro e dell'economia.

Art. 4 - Funzionamento della Consulta.

1. La Consulta si riunisce nell'ambito delle sedi centrali dell'Amministrazione Comunale almeno quattro volte l'anno.
2. La Consulta è convocata dal Presidente mediante avviso scritto o di posta elettronica, contenente l'O.d.G. degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno sette giorni.
3. La riunione d'insediamento viene convocata dal Sindaco, entro trenta giorni dalla sua costituzione, con le stesse modalità di cui al punto 2 del presente articolo.
4. La Consulta, nella seduta d'insediamento, presieduta dal componente più anziano, elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede le riunioni, sottoscrive gli atti di propria competenza, mantiene i rapporti con gli Enti e le Istituzioni, compie tutti gli atti necessari all'espletamento del mandato.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
7. La Consulta ha facoltà di sfiduciare il Presidente e/o il Vice Presidente su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di sfiducia del Presidente, il Sindaco provvede a convocare entro trenta giorni la Consulta per l'elezione di un nuovo Presidente.
8. La Consulta si riunisce straordinariamente anche quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti.
9. Possono essere invitati alle riunioni della Consulta esperti, per la trattazione di problemi

specifici, e rappresentanti di altri enti, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, associazioni di lavoratori che abbiano sede ed operino sul territorio del Comune e non siano presenti tra i componenti della Consulta stessa.

10. Le riunioni della Consulta sono pubbliche, salvo comprovate ragioni che inducano una diversa indicazione da parte della Consulta stessa.

Art. 5 - Modalità di esercizio dei compiti della Consulta.

1. In relazione alle finalità ed ai compiti attribuiti, la Consulta, tramite il suo Presidente o altro componente formalmente incaricato, ha quale propri diretti interlocutori il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri con deleghe in materia di economia e lavoro, il Presidente del Consiglio comunale e il Presidente della competente Commissione consiliare.
2. Al fine di consentire alla Consulta il più efficace, sollecito e completo espletamento dei propri compiti, le strutture dirigenziali del Comune mettono a disposizione della stessa tutta la documentazione necessaria inerente le materie di sua competenza.
3. Previa intesa con la Conferenza dei capigruppo o su richiesta della competente Commissione consiliare, le proposte della Consulta possono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
4. Il Presidente è altresì tenuto a trasmettere al Consiglio Comunale -e, per conoscenza, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri delegati in materia di economia e lavoro, e alla competente Commissione consiliare- una "relazione annuale" dell'attività svolta. Detta relazione deve essere trasmessa al Consiglio comunale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione stessa, previa approvazione della Consulta.
5. Per le funzioni di segreteria e per l'espletamento dei propri compiti la Consulta si avvale del supporto dell'Ufficio Lavoro del Comune, nelle modalità concordate con il responsabile dell'ufficio stesso.

Art. 6 - Allegato 1. Elenco delle associazioni delle categorie produttive e dei lavoratori.

1. L' Allegato 1 -Elenco delle associazioni delle categorie produttive e dei lavoratori- costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Per potere fare parte dell'elenco "Allegato 1" è richiesto alle associazioni il requisito di essere presenti ed operanti nel territorio cittadino, ovvero di avere tra i propri affiliati soggetti residenti nel comune di Legnago.
3. Le associazioni non presenti nell'elenco dell'Allegato 1, purchè in possesso dei requisiti previsti al comma 2 del presente articolo, possono fare richiesta di inserimento ed ottenere la nomina di un proprio rappresentante in seno alla Consulta. La richiesta d'inserimento deve essere inoltrata al Sindaco che la propone al Consiglio comunale per l'approvazione.

Art. 7 - Disposizioni finali.

1. Ogni modifica al presente regolamento deve essere approvata dal Consiglio comunale.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme di legge, allo statuto e ai regolamenti vigenti nel Comune di Legnago.

ALLEGATO 1.

Elenco delle associazioni delle categorie produttive e dei lavoratori presenti ed operanti sul territorio della Città di Legnago.

1. Apindustria
2. Assoimprese
3. Confindustria
4. C.N.A.
5. Casartigiani
6. Confartigianato
7. Coldiretti
8. Confagricoltura
9. Confcommercio
10. Confesercenti
11. Confcooperative
12. Legacoop
13. C.G.I.L.
14. C.I.S.L.
15. U.I.L.